



CITTA' DI AGRIGENTO
Provincia Regionale di Agrigento
Settore V Territorio e Ambiente

*"la nostra civiltà
contro
il pizzo e l'usura"*

AVVISO

OGGETTO: Legge Regionale 29 Aprile 2014, n. 10 *"Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto"*.

CENSIMENTO AMIANTO

Si avvisa la cittadinanza che in attuazione del Piano Nazionale Amianto 2013, della L.R. 29 Aprile 2014, n. 10 e delle Linee Guida per la redazione del *"Piano Comunale Amianto"*, in attuazione dell'art.4 della L.R. n. 10/2014,

E' FATTO OBBLIGO

A tutti i soggetti pubblici e privati, proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto di darne comunicazione all'A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.

Ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, ai sensi del comma 7, dell'art. 5, della su citata Legge Regionale, per agevolare il censimento dell'amianto, il **Comune ha predisposto un apposito modulo, da spedire o consegnare, debitamente compilato, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.**

Il **modulo di autonotifica** potrà essere scaricato dal sito Internet del Comune (www.comune.agrigento.it) o ritirato presso gli uffici comunali (Settore V – Servizio IV – via Pancamo – Fontanelle). Lo stesso dovrà essere **compilato e sottoscritto ed inviato in originale** (tramite Raccomandata A/R), **in duplice copia**, al Comune di Agrigento o presentato presso l'Ufficio Protocollo del Comune stesso. In alternativa, il modello, potrà essere trasmesso via PEC (Posta Elettronica Certificata), allegando una fotocopia di un documento di identità, al seguente indirizzo: dirigente.urbanistica@pec.comune.agrigento.it

Ove necessari e richiesti, unitamente al modello, dovranno essere inviati, altresì, in originale, i certificati di analisi ed i monitoraggi ambientali.

Si avvertono i cittadini che l'omissione degli obblighi di autonotifica, potrà determinare, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della Legge 27 Marzo 1992, n. 257, l'applicazione della sanzione pecuniaria che va da un minimo di €. 2.582,28 ad un massimo di €. 5.164,57.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

Arch. Gaetano Greca